CAMERA DEI DEPUTATI N. 1399

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GALLETTI

Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia di tombole

Presentata il 4 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si intende intervenire in una materia che riguarda realtà associative, culturali e ricreative con una notevole diffusione nel nostro Paese, le quali organizzano il gioco della tombola per sostenere le loro finalità sociali senza scopo di lucro. Anche la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione del 12 maggio 1995 ha dimostrato che esistono controversie in sede di interpretazione delle norme che regolano la promozione e la direzione del gioco della tombola da parte dei suddetti enti. Da qui l'esigenza di intervenire e fare chiarezza con specifico riferimento ai casi in cui i premi per le tombole in questione non superino complessivamente, per ciascuna operazione, la somma di lire cinque milioni. In questo caso, si prevede che il comune, in cui viene svolta l'attività, rilasci un'apposita autorizzazione amministrativa di validità annuale, di contro alla attuale ed estenuante normativa che prevede un'autorizzazione per ogni estrazione (comma 1 dell'articolo 1).

Al comma 2 si prevede la pubblicità dell'importo relativo alle cartelle e ai premi, oltre che dell'autorizzazione amministrativa.

Il comma 3, al fine di evitare contraffazioni, contempla la vidimazione delle cartelle.

Al comma 4 si specifica che la tassa di lotteria deve essere pagata in un'unica soluzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, nella misura del 10 per cento dell'ammontare lordo della somma ricavata dall'insieme delle operazioni svolte nel corso dell'anno.

Il comma 5 prevede le sanzioni amministrative per gli inadempienti.

Appare quindi chiaro il senso di questa iniziativa che è quello di favorire la semplificazione delle procedure amministrative, assicurando un migliore livello di certezza del diritto, di trasparenza nei rapporti tra cittadini e amministrazione tributaria oltre che scoraggiare l'evasione fiscale e finalità lucrose da parte di privati.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Per le tombole promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, il cui prodotto netto sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e i cui premi non superino complessivamente, per ciascuna operazione, la somma di lire cinque milioni, viene rilasciata apposita autorizzazione amministrativa annuale da parte del comune in cui le tombole si estraggono, ai sensi dell'articolo 40, quarto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, introdotto dall'articolo 8 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

2. All'interno dei locali nei quali si svolgono le tombole sono esposte tabelle che riportano il costo delle singole cartelle e l'importo dei premi proporzionati al numero dei giocatori. Viene esposta anche l'autorizzazione amministrativa annuale per lo svolgimento della tombola.

3. Le cartelle sono vidimate annualmente dalla sezione provinciale del dipartimento regionale delle entrate.

4. Entro il 15 dicembre di ogni anno i promotori delle tombole, di cui al comma 1, presentano alla sezione provinciale del dipartimento regionale delle entrate ai sensi del citato articolo 40, quarto comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, una dichiarazione sui risultati delle operazioni svoltesi durante l'anno, allegando la quietanza di versamento della tassa di lotteria, dovuta nella misura del 10 per cento dell'ammontare lordo della somma ricavata.

5. Ai soggetti sprovvisti dell'autorizzazione di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire quindici milioni.

DDL13-1399
Lire 500